



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 776 DEL 22.02.2024
Corte Sportiva di Appello n. 15

Seduta del 22.02.2024

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Paolo Calcagni, Avv. Marco Buzzo

- visto il reclamo presentato dalla Società Basket Corato SSDARL avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 415, di cui al C.U. n° 681 del 14/02/2024, relativo alla gara n° 121 del Campionato serie B Interregionale, con il quale veniva irrogata a JUAN MANUEL GATTONE l'inibizione dal 14/2/2024 al 19/7/2024 il quale, sanzionato con fallo tecnico per proteste, entrava sul terreno di gioco e colpiva con una violenta spallata il primo arbitro, senza causare danno e, subito dopo, tentava ripetutamente di aggredire il medesimo direttore di gara, non riuscendovi perchè bloccato dal primo assistente e da altri dirigenti e, conseguentemente non abbandonava il terreno di gioco immediatamente dopo essere stato espulso. Quando, finalmente si allontanava dal terreno di gioco, il predetto Gattone teneva un comportamento reiteratamente e platealmente violento, colpendo con un forte pugno la porta dello spogliatoio e, successivamente, la sbatteva con altrettanta violenza. [art. 32,1a RG,art. 33,1/2a RG,art. 33,1/1d RG,art. 36 RG,art. 35,1c RG rec.];
- presenti per la reclamante il sig. Antonio Marulli, presidente della società nonché l'avvocato Pieraldo Capogna i quali si riportano al reclamo e ne illustrano i motivi posti al suo fondamento. Il presidente tiene a sottolineare che, con meraviglia, ha appreso della sanzione irrogata al Gattone, del tutto sproporzionata, considerata anche la persona del tesserato, sempre pacato nei propri atteggiamenti. Dichiara di non essere stato presente alla partita.
- sentito il primo arbitro, sig. Antonio Andrea Amatori, il quale conferma quanto riportato nell'allegato a referto. Precisa che la sequenza dei fatti è: fallo tecnico / spallata dell'allenatore / espulsione;
- sentito il secondo arbitro, sig. Fabrizio Farina Valaori, il quale conferma quanto scritto nell'allegato al referto. Precisa che l'allenatore, entrato in campo, nel protestare platealmente, si avvicinò al primo arbitro e nel fare ciò lo colpì con una spallata, ma senza intenzione di far del male;
- sentito l'ufficiale di campo, sig. Luca Giuseppe Minafra, il quale dichiara che dalla sua posizione ha assistito all'espulsione dell'allenatore della reclamante. Precisa che l'allenatore si è avvicinato all'arbitro, ma tende ad escludere che questi abbia colpito con una spallata l'arbitro.
- rilevato che, ai sensi dell'art. 83 RG, non sono nel caso di specie utilizzabili le immagini televisive;
- rilevato che all'esito dell'istruttoria espletata trovano conferma parte dei comportamenti tenuti dal tesserato Gattone. Tenuto però conto di quanto dedotto dalla reclamante e della dichiarazione resa dall'ufficiale di campo Minafra, la spallata, o spinta, dell'allenatore al primo arbitro può ritenersi di lieve entità;

- rilevato che vada esclusa l'ipotesi del tentativo di aggressione da parte del Gattone in quanto lo stesso è stato immediatamente allontanato su iniziativa dei componenti della panchina del Corato;
- rilevato che al tesserato Gattone non debba applicarsi la sanzione di cui all'art. 36 r.g., non avendo gli arbitri riferito nell'allegato al referto di un ritardato abbandono del campo di gioco (circostanza poi confermata dagli arbitri e dall'ufficiale di campo e dalla dichiarazione allegata al reclamo sottoscritta dal tesserato Donato Ravelli);
- ritenuto quindi equo, alla luce dell'istruttoria espletata, graduare la sanzione di cui all'art. 33,1/2a r.g. nella misura dell'inibizione per giorni 14;
- ritenuto inoltre che vada altresì applicata la sanzione di cui all'art. 35,1c r.g., la quale ha trovato piena conferma;
- rilevato altresì che il tesserato Gattone non ha alcun precedente e che, pertanto, risultano applicabili le circostanze attenuanti di cui all'art. 21,4 r.g.;

PQM

in parziale accoglimento del reclamo commina al tesserato Gattone Juan Manuel la sanzione della inibizione dal 14 febbraio 2024 al 27 febbraio 2024, ai sensi degli artt. 33,1/2a; 35,1c e 21,4 r.g.. Dispone incamerarsi il 25% della tassa reclamo.

Napoli, 22 febbraio 2024

Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati